



Medaglia d'oro al valor civile
III Settore – Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. n. 22951

Ordinanza n. 81

del 12 APR. 2022

Oggetto: Sacra Processione del Venerdì Santo 15 aprile 2022 – misure a tutela dell'incolumità pubblica

IL SINDACO

Premesso che la Questura di Chieti ha sensibilizzato i Sindaci a voler valutare, in considerazione dell'attuale recrudescenza del contagio e l'approssimarsi delle festività pasquali, l'opportunità di adottare apposite ordinanze ai sensi dell'art. 50 del TUEL 26/2000 allo scopo di orientare la cittadinanza all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto;

Visto il bollettino "COVID-19 Situazione Epidemiologica" (Settimana n. 12/2022) della Regione Abruzzo Asl 02 - Lanciano Vasto Chieti, che documenta, in linea a quanto si osserva a livello regionale e nazionale, un aumento dell'indice di diffusione del Coronavirus con conseguente incremento dei contagi nella Provincia di Chieti;

Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza al 31.03.2022, in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi dell'epidemia da COVID -19;

Che è stato dapprima condiviso con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e poi redatto e depositato presso gli uffici comunali, dall'Ing. Cantatore, il piano della sicurezza della manifestazione in oggetto con protocollo numero 22698 del 11 aprile 2022; Con il suddetto documento vengono descritte e analizzate le caratteristiche della manifestazione sotto il duplice profilo attinente alla security e alla safety, per una corretta pianificazione preventiva finalizzata ad eliminare o mitigare i rischi connessi con lo svolgimento. Il documento costituirà strumento di valutazione da parte della Commissione di Vigilanza Comunale sui locali ed aree di pubblico spettacolo. A tale scopo si considerano fondamentali i riferimenti forniti dalle recenti circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/20171 del 7 giugno u.s., con la quale il Capo della Polizia ribadisce le competenze delle Commissioni di vigilanza per gli eventi di spettacolo e trattenimento, richiamando alcuni imprescindibili elementi per garantire la sicurezza, tra cui l'individuazione di una capienza massima sostenibile ed il conteggio degli accessi per evitare il sovraffollamento, nonché il necessario coinvolgimento delle Forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico e la circolare del Ministero dell'Interno n. 11464 del 19 giugno 2017 e n. 11991 del 20 luglio 2017 con le quali il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito più specifiche indicazioni tecniche in merito alle misure di safety da adottare nella fase pianificatoria delle manifestazioni pubbliche. Con le suddette note, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ribadisce che il primario

quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di safety, da adottare a cura dell'organizzatore, è costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle Commissioni di Vigilanza, ovvero: - D.M. 18/03/1996 e s.m.i. - (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; Decreto legge 229 del 30 dicembre 2021. Approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il decreto introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Un ulteriore riferimento è poi rappresentato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro fornisce nuove Linee Guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con condizioni di criticità

Premesso che in data 15 aprile 2022 si terranno le processioni religiose pasquali tra cui anche la tradizionale manifestazione religiosa della Processione del Venerdì Santo caratterizzate da una grande partecipazione popolare, pertanto è necessario assicurare ogni cautela sia sotto il profilo logistico che sanitario;

Dato atto

che durante l'incontro presso la Questura è emersa, altresì, la necessità di adottare uno specifico provvedimento indirizzato ai pubblici esercizi e attività artigianali, compresi i distributori automatici, ricadenti nell'area del percorso che imponga il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine; la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali ricadenti all'interno del percorso durante il passaggio della Processione;

Evidenziato che il Comando di Polizia Municipale ha rappresentato, come da nota prot. n. 22126/4- 7a6 del 7.04.2022, la necessità di provvedere ad emettere opportuna disposizione nei confronti delle seguenti Ditte commerciali con occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso:

1. Nuovo Bar Impero s.n.c. - Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna "Bar Impero"
2. Bon Bon Caffè s.a.s. - piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna "Bon Bon";
3. Bar Italia - c.so Marrucino 159: pubblico esercizio ad insegna "Bar Italia";
4. Templum Caffè di Rocchio Davide - via M. V. Marcello: pubblico esercizio ad insegna "Templum Caffè"
5. Pizzeria Di Ciano - via M.V. Marcello: pubblico esercizio ad insegna "Pizzeria Emiliano Di Ciano"
6. Ristorante la Grotta del Cavallone - L.Go Barbella: pubblico esercizio ad insegna "La Grotta del Cavallone" (si precisa che sulla struttura antistante detto pubblico esercizio è posizionata una impalcatura destinata a lavori edili dello stabile);
7. Nuovo Caffè Teate - piazza Valignani 11.

ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi;

Considerato

che la partecipazione popolare a detto evento è di grandi proporzioni in termini numerici e che è necessario assicurare ogni cautela sotto il profilo logistico e di disponibilità delle aree interessate al fine di consentirne il sereno svolgimento;

Richiamato l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui riconosce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Visti gli articoli 7 bis , 50 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Ordinamento EE. LL. 267/2000;

ORDINA

per le ragioni in premessa, a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana

1. che presso i pubblici esercizi e attività artigiane, compresi i distributori automatici, ricadenti all'interno dell'area del percorso della processione, sia vietato (durante il passaggio della processione) somministrare bevande in contenitori di vetro e in lattine e vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine
- 2 che **le seguenti Ditte commerciali**, aventi occupazioni di suolo pubblico antistanti l'esercizio ricadenti nell'area del percorso, ai sensi di quanto disposto nei relativi atti concessori e/o autorizzativi:

- a. Nuovo Bar Impero s.n.c. - Corso Marrucino 109: pubblico esercizio ad insegna "Bar Impero"
- b. Bon Bon Cafè s.a.s.. - piazza G.B. Vico: pubblico esercizio ad insegna "Bon Bon";
- c. Bar Italia - c.so Marrucino 159: pubblico esercizio ad insegna "Bar Italia";
- d. Templum Cafè di Rocchio Davide - via M. V. Marcello: pubblico esercizio ad insegna "Templum Cafè";
- e. Pizzeria Di Ciano - via M.V. Marcello: pubblico esercizio ad insegna "Pizzeria Emiliano Di Ciano";
- f. Ristorante la Grotta del Cavallone - L.Go Barbella: pubblico esercizio ad insegna "La Grotta del Cavallone" (si precisa che sulla struttura antistante detto pubblico esercizio è posizionata una impalcatura destinata a lavori edili dello stabile);
- g. Nuovo Caffè Teate - piazza Valignani 11.

AL FINE DI CONSENTIRE LA DOVUTA SICUREZZA E FLUIDITA' DEL TRAFFICO PEDONALE in occasione della Sacra Processione del Venerdì Santo, dalle ore 16,00 alle ore 21,30 del 15 aprile 2022

RIDUCANO NELL'AREA DI STRETTA PERTINENZA DEL PROPRIO ESERCIZIO LE STRUTTURE A MOVIBILI, RICADENTI SU SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, ANTISTANTI IL PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE;

ADOTTINO, ALTRESÌ, PER TUTTA LA DURATA DEL SACRO EVENTO OGNI OPPORTUNA CAUTELA PER LA LORO MESSA IN SICUREZZA, ivi compresa attenta e continuativa sorveglianza in ordine al loro eventuale proprio e/o improprio utilizzo da parte di spettatori e/o pedoni,

- 3 la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali ricadenti all'interno del percorso durante il passaggio della Processione;
- 4 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto nei termini delle vigenti disposizioni di legge.

CONFERMA inoltre

il divieto di sosta e vendita per i venditori ambulanti "itineranti" nel perimetro del Centro Storico e lungo il percorso della manifestazione di che trattasi.

AVVISA CHE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00

MANDA

all'Ufficio Messì per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando di PM per la notifica/trasmisione ai pubblici esercizi interessati dal provvedimento.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale

Di notificare, per il tramite della Polizia Locale, la presente ordinanza alle suddette Ditte;

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento a:

- Servizio Polizia Locale, Traffico e Viabilità – Sede;
- II Settore Servizio Manifestazioni – Sede;
- Questura di Chieti, Piazza Umberto I, Chieti;
- Comando dei Carabinieri di Chieti;

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego FERRARA

